

M E S S A G G I O

concernente l'approvazione e il sussidiamento di un rifugio pubblico sotto i
posteggi comunali di Coldrerio

del 2 giugno 1992

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Il Comune di Coldrerio è chiamato a realizzare i rifugi pubblici della protezione civile conformemente alla Legge federale sull'edilizia di protezione civile del 4 ottobre 1963.

Il Municipio è pertanto in procinto di dare inizio alla realizzazione di un rifugio pubblico di 300 posti protetti che permette di coprire la necessità della popolazione residente.

L'Ufficio federale della protezione civile ha rilasciato il suo benestare il 16 dicembre 1991 riconoscendo nel contempo il sussidio della Confederazione pari a fr. 324'500.- corrispondenti al 59% di fr. 550'000.-.

Il Cantone è tenuto a riconoscere:

un sussidio del 20% conformemente alla Legge cantonale sull'edilizia di protezione civile pari a fr. 110'000.--.

Il sussidio proposto corrisponde a quanto previsto nel piano finanziario alla voce 025.010.32.

Poichè l'importo sussidiabile potrebbe essere modificato e dipendenza della liquidazione, si inserisce nel decreto la clausola che autorizza il Consiglio di Stato ad adeguare automaticamente il sussidio all'importo che l'Autorità federale fisserà in via definitiva, ritenuta sempre la percentuale del 20.5%.

Vi chiediamo pertanto di approvare l'annesso disegno di decreto legislativo.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato:

il Presidente: D. Marty

p.o. il Cancelliere: A. Crivelli

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la concessione di un credito di fr. 110'000.-- per il sussidiamento di un rifugio pubblico di 300 posti protetti nel Comune di Coldrerio

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 2 giugno 1992 n. 3950 del Consiglio di Stato

d e c r e t a :

Articolo 1

E' accordato al Comune di Coldrerio un sussidio di fr. 110'000.-- pari al 20% dell'importo sussidiabile di fr. 550'000.-- per la costruzione di un rifugio pubblico di 300 posti protetti.

Articolo 2

Il Consiglio di Stato è autorizzato ad adeguare il sussidio all'importo che l'autorità federale fisserà in via definitiva, ritenuta sempre la percentuale del 20%.

Articolo 3

Il credito va iscritto al conto investimenti del Dipartimento delle istituzioni.

Articolo 4

Il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti legislativi ed entra immediatamente in vigore.